



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

LA FORMAZIONE
DEL DIRITTO COMUNE
Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/I

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

**LA FORMAZIONE
DEL DIRITTO COMUNE
Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)**

**a cura di
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press
2014**

Sulla dialettica dei giuristi medievali

Fallacia d'accidente e dintorni

di Andrea Padovani

1. Delle fallacie in generale

Accade spesso che l'argomentazione proposita da un interlocutore abbia solo l'apparenza di un ragionamento stringente, rigoroso: solo l'apparenza, appunto e a noi capiti di confutarne il difetto logico. Di questo compito si occupò Aristotele in un'opera, gli *Elenchi sofistici* (laddove "Elenchòs", in greco, sta per "argomento"), che i glossatori bolognesi impararono a conoscere, per quanto ci è dato sapere, appena valicata la metà del secolo XII¹. Da quel momento in poi, per tutto il medioevo ed oltre, i logici e i giuristi nutrono grande interesse verso le tecniche di confutazione che conducono allo scoprimento delle *fallaciae* annidate sia nel parlare comune, sia nei dibattiti forensi, vuoi per la malizia di chi se ne serve, vuoi per semplice ignoranza.

Delle *fallaciae* (o paralogismi) si occupò Accursio in una glossa gustosa – *ambigua* a D. 45.1.80 – nella quale spiega che l'ambiguità di un termine può dipendere

o a causa di una parola equivoca, o per anfibologia, o per composizione o per divisione, per generalità, per consimiglianza o per alternazione. L'equivocità è nella parola usata, come quando una parola significa ugualmente parecchie cose: come per "cane", che significa un essere marino, un animale latrante e un corpo celeste [la costellazione]. L'anfibologia si riscontra in una espressione come questa: "libro di Aristotele". Essa è duplice e ambigua, dato che per un verso si può intendere che il libro sia stato scritto da Aristotele, dall'altro, che gli appartenga. Oppure, con un altro esempio: "arare la sabbia". In senso proprio significa "scindere la terra"; in senso traslato [secondo un antico proverbio] "sprecare fatica". Riguardo alla [fallacia di] composizione e divisione, considera questa frase: due e tre sono cinque". Presa in senso diviso [separatamente] è falsa se intendessimo, appunto, che "due sono cinque" e "tre sono cinque", entrambe proposizioni false.

In tutti questi casi il valore del termine o il significato dell'asserto deve essere riferito ad un contesto semantico nel quale entrambi abbiano un senso appropriato².

¹ A. Padovani, *Perché chiedi il mio nome? Dio diritto e natura nel secolo XII*, Torino 1997, pp. 274-275.

² Per una approfondita discussione di tali fallacie si veda A. Padovani, *Modernità degli antichi. Breviario di argomentazione forense*, Bologna 2006, pp. 132-150. Il testo verrà ripresentato tra breve in seconda edizione, con aggiunte e revisioni riguardanti, in particolare, proprio la teoria della fallacia d'accidente.

Sebbene non menzionata dalla glossa accursiana, un'altra fallacia – quella di accidente – fu conosciuta e utilizzata con ampiezza dai giuristi medievali. Già Odofredo, Francesco Albano da Vercelli ed infine Guglielmo Durante la ritennero in grado, al pari della fallacia di equivocazione e «a dicto secundum quid ad dictum simpliciter», di risolvere tutti gli apparenti contrasti che potevano presentarsi nell'interpretazione delle leggi³. Di essa si può dire, in breve, che promuovendo una qualità (dunque una caratteristica “accidentale”, che può esserci o no) a elemento determinante di un fenomeno o di una situazione, conduce ad un giudizio complessivo evidentemente viziato. I manuali di dialettica elementare, un tempo assai diffusi nei licei classici e nei seminari, portavano l'esempio di quei parrucconi che si scagliavano contro pittori e scultori, rei di rappresentare belle donne in vesti discinte, per colpire indistintamente tutte le arti visive. Da sempre si colpisce questo o quel difetto di una persona (prete, magistrato, medico) per screditare tutta una categoria. Nell'affollato e vociante mondo della politica odierna si obietta che questa o quella proposta di legge in casi particolarissimi non rendono giustizia. Esempi analoghi potrebbero essere facilmente moltiplicati, a piacere.

Per quanto riguarda la sfera del diritto, che qui ci interessa, si potrebbe riferire un caso frequentemente proposto nell'antichità, da Platone a sant'Agostino: quello di chi depositasse presso di me le sue armi e le richiedesse in un momento in cui è evidentemente affetto da follia. La regola generale impone la restituzione del deposito: ma io sbaglierei di sicuro ad applicarla in quella specifica circostanza in cui lo stato mentale dell'amico – ecco il dato “qualitativo” – renderebbe la consegna pericolosa per lui stesso e per gli altri⁴.

Come si vede, la fallacia di accidente si produce in due direzioni inverse:

- quando da una caratteristica accidentale pervengo ad una affermazione generale (alcuni artisti sbagliano, dunque l'arte è da condannare);
- quando pretendo di applicare una norma generale ad un caso particolare, le cui caratteristiche accidentali rendono la norma inapplicabile (come s'è detto per l'amico demente).

Queste brevi, schematiche indicazioni possono essere sufficienti per chi si accontenta di nozioni di base. I nostri giuristi procedettero ben oltre questo punto, offrendoci una dottrina tanto raffinata quanto complessa che tenterò di restituire con la maggiore chiarezza possibile.

³ Odofredus, *Interpretatio in undecim primos pandectarum libros*, Lugduni 1550 (colophon: excudebant Petrus Compater et Blasius Guido), f. 3ra, n. 7 ad const. *Omnem*; pressoché identico Odofredus, *In primam Codicis partem Praelectiones*, Lugduni, excudebant Franciscus et Claudius Marchant fratres, 1552, f. 3ra-rb, n. 9 ad const. *Haec, quae necessario*; Gulielmus Durantis, *Speculum iuris*, Venetiis, ex officina Gasparis Bindoni, 1576, *De disputationibus et allegationibus advocatorum*, 4, § *Post*, f. 752va, n. 22. Si veda A. Padovani, *A proposito di Manlio Bellomo, I fatti e il diritto. Tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII-XIV)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 74-75 (2001-2002), p. 440.

⁴ I. Copi, *Introduzione alla logica*, Bologna 1971, p. 79.

2. Della fallacia di accidente nei giuristi medievali. Prime difficoltà

Un caso nel quale gli interpreti medievali mostrano di usare la fallacia di accidente è proposto da D. 6.1.56(57):

Vindicatio non ut gregis, ita et peculii recepta est, sed res singulas is, cui legatum peculium est, petet

che può essere tradotto così:

A differenza di quanto avviene per un gregge, chi riceve in legato un peculio rivenderà le cose singolarmente.

Si immagini ora che un padre intenda rivendicare la proprietà di una villa a Sirmione, che costituisce il peculio del figlio dal quale è stato spossessato ad opera di un intruso. Cosa fosse un peculio è noto: il complesso dei beni o denaro consegnato dal *pater* – che ne restava proprietario – al *filius* per provvedere alle sue necessità e permettergli lo svolgimento di attività commerciali. Per sua natura esso, risultando formato di cose corporali, di azioni od obbligazioni, costituiva una *universitas iuris* (al pari, ad esempio, di una eredità). A differenza di una *universitas corporum* (un gregge, ad esempio), per la quale era ammessa una *rei vindicatio* complessiva, il Digesto stabilisce che la revindica sia esperita nei confronti di ogni singolo bene – cosa per cosa, singolarmente presa – costituente, appunto, il peculio. La regola generale è che *il peculio non si possa rivendicare come tale*; una *universitas corporum*, viceversa, va considerata come una cosa unica. L'eccezione si spiega facilmente, perché, altrimenti, rivendicando in tribunale pecora per pecora, bue per bue o cavallo per cavallo, le cose si sarebbero trascinate per un lasso di tempo davvero insopportabile.

Nel nostro caso, il peculio consiste soltanto di quel *cottage* in riva al lago e di nient'altro. È una cosa unica: potrà allora il padre rivendicarlo *come peculio*? La risposta è negativa, perché sebbene per un caso particolare, "accidentale", tutto il peculio si riduca, di fatto, a quella villa, la qualificazione giuridica di quel bene non muta. Peculio è, e peculio rimane. Sia chiaro: il padre potrà certo agire in tribunale perché infine il figlio sia reintegrato nei suoi averi, ma nel libello egli si limiterà a indicare il bene, nei suoi esatti confini, come se si trattasse di un fondo qualsiasi di sua proprietà.

Ora qualcuno, ci dice la glossa accursiana, per soverchio amore delle sottigliezze logiche o per spirito di contraddizione, potrebbe argomentare così:

il fondo si rivendica
il fondo è il peculio

dunque

il peculio si rivendica⁵.

Il ragionamento è viziato da fallacia di accidente perché il termine "fondo" sta per ("suppone", nella terminologia tecnica della Scolastica) cose diverse nelle due

⁵ Gl. acc. *singulas* ad D. 6.1.56(57): «fallacia est secundum accidens».

premesse del sillogismo: dapprima sta per “ogni fondo”, poi – nel caso particolare, “accidentale” – per quel certo immobile che costituisce il peculio. Sarebbe ugualmente viziato, aggiunge Accursio, l’altro sillogismo:

il peculio è il fondo
il peculio non si rivendica

dunque

il fondo non si rivendica.

Anche qui si confondono diversi tipi di supposizione, perché nella premessa minore “fondo” sta per una entità individuale (la villa di Sirmione); nella conclusione per “ogni fondo” o “tutti i fondi”⁶.

Jacques de Revigny, giurista orleanese noto per le sue competenze dialettiche, osservò⁷ che la premessa minore – «il fondo è il peculio» – nel primo dei due sillogismi riferiti dalla glossa non conteneva una fallacia, ma era semplicemente falsa: falsa allo stesso modo in cui restando Socrate, per ipotesi, unico uomo al mondo, si pretendesse di affermare che «Socrate è specie [tutta la specie umana]».

Veniamo ora ad un secondo caso. D. 41.2.3.2 stabilisce: «nessuno può possedere la parte incerta di una cosa», sia che l’incertezza riguardi il luogo, sia la quota. Il principio generale è chiaro: ma ecco che la legge, a D. 6.1.76(75).1, prevede un’eccezione, posto che «è concessa la revindica di una parte incerta ove si presenti una giusta causa»: dunque, un buon motivo per cui l’attore non sia in grado di indicare la parte incerta che intende rivendicare. Un esempio è il seguente: mio fratello mi ha istituito erede congiuntamente al figlio concepito, al momento, da mia cognata, incinta. Se qualcuno si impossessa dei beni ereditari e voglio citarlo in giudizio con la petizione d’eredità non posso ancora conoscere la quota che mi spetta e per la quale agisco, perché se nascerà un solo figlio, sarò erede per metà; se un paio di gemelli, per un terzo⁸. A questo punto, facendomi forte del principio sancito a C. 2.54(55).1, per cui «si possiede ciò che si rivendica», potrei costruire il seguente sillogismo:

rivendico una parte incerta
possiedo ciò che rivendico

dunque

possiedo una parte incerta.

Esito che contraddice apertamente D. 41.2.3.2. Qui, però, è evidente che la conclusione esprime indebitamente in forma generale un caso ch’è valido solo in una situazione particolare, in presenza di una giusta causa⁹.

⁶ Un caso strutturalmente simile di fallacia d’accidente (anche se non indicato espressamente come tale) fu proposto da Piacentino: *Bertrandus Metensis De regulis iuris a S. Caprioli descriptus*, Rimini 1981, p. 92.

⁷ Cit. in Albericus de Rosate, *In primam ff. Veteris Partem Commentarii*, Venetiis, [Lucas Antonius Giunta], 1585, f. 328va ad D. 6.1.56(57).

⁸ Odofredus, *Praelectiones in Digestum novum*, Lugduni 1552 (*colophon*: excudebat Blasius Guido), f. 551ra, nn. 5-6 ad D. 41.2.3.2.

⁹ Un poco diversa è la soluzione indicata da Iason Mayni, *In Primam Digesti Novi partem commen-*

Riassumendo allora quanto s'è detto, si può ribadire che il carattere distintivo della fallacia d'accidente consiste nel trattare la qualità eventuale – “accidentale” – di una cosa (essere peculio in un caso, parte incerta nell'altro) come una caratteristica di valore generale, senza operare le dovute distinzioni¹⁰.

Giunti a questo punto, i miei compagni di cordata potrebbero credere che nulla più ostacoli l'ascesa verso la vetta. Non è così: come spesso accade in montagna, si presenta una difficoltà imprevista a sollecitare le nostre forze residue.

3. *La fallacia di accidente e la fallacia figurae dictionis. Tua madre è un'asina?*

Retrocediamo di qualche passo e ritroviamo il sillogismo che abbiamo già considerato:

rivendico una parte incerta
possiedo ciò che rivendico

dunque

possiedo una parte incerta.

Jacques de Revigny – sempre lui! – nota una cosa interessante: dapprima il riferimento è a una qualità (l'incerto), poi a una cosa, senza specificazioni («possiedo *ciò che rivendico*»). La qualità ritorna, infine, nella conclusione («una parte incerta»). Tale scambio, per cui nell'esito finale *mutatur quale in quid*, è improprio, configurando una fallacia *figurae dictionis*¹¹. L'errore si produce, nuovamente, quando per una svista o per intento deliberato, malizioso, si confonde, nel ragionamento, un termine che significa una sostanza (una cosa) con quello stesso termine caratterizzato, però, da una certa qualità. L'aspetto (*figura*) col quale si presenta l'asserto (*dictio*) può apparire, ad un osservatore distratto, il medesimo: ma non è così. C'è un vizio (*fallacia*) che va smascherato¹². Sofferiamoci su un paio di esempi frequentemente riferiti nei manuali di dialettica medievale e a mio parere abbastanza chiari:

taria, Venetiis, Aquilae renovantis insigne, 1590, f. 63vb, n. 8 ad D. 41.2.3.2: «Ita hic in glo. “quicquid vendicatur possidetur” est verum sed non in ea qualitate in qua vendicatur possidetur, quia ille qui agit bene vendicat partem incertam que possidetur, sed ille qui convenitur possidet certum, scilicet totum fundum».

¹⁰ Ulteriori esempi e riflessioni in L.M. De Rijk, *Logica Modernorum. A Contribution to the History of Early Terministic Logic, I, On the Twelfth Century Theories of Fallacy*, Assen 1962, p. 215.

¹¹ Albericus de Rosate, *In primam ff. Veteris cit.*, f. 330vb, n. 3 ad D. 6.1.76(75).1: «Est fallacia accidentis, de qua fallacia dixi in alphabeto, in dictione Fallacia... Iaco[bus] de Ra[vanio] dicit, quod est fallacia figurae dictionis, quia mutatur quid in quale, cum enim dicitur in maiori propositione, quicquid vendicatur possidetur, ista dictio, quid, notat substantiam rei. Cum in minori propositione dicitur incertum non possidetur, incertum denotat qualitatem». Cfr. oltre, n. 14.

¹² De Rijk, *Logica cit.*, I, p. 328; Lamberto di Auxerre, *Logica (Summa Lamberti)*. Prima edizione a cura di F. Alessio, Firenze 1971, p. 169; J. Pinborg, *Logica e semantica nel Medioevo*, Torino 1984, p. 73.

qualunque cosa hai comprato ieri, l'hai anche oggi
oggi hai dell'aceto

dunque

ieri hai comprato dell'aceto;

qualunque albero hai ora, l'avevi anche una volta
ora hai un albero alto dieci metri

dunque

una volta avevi un albero alto dieci metri¹³.

L'inganno che rende apparentemente logiche le conclusioni si annida in un difetto di attenzione intorno al significato di "qualunque" che dapprima indica, in tutti gli esempi prodotti, soltanto una cosa: il fondo posseduto, da rivendicare; poi il vino; infine la piccola pianta acquistata dal giardiniere. Nella premessa successiva "qualunque" s'è trasformato in un "quale" o in un "quanto (alto)".

Sta bene: ma a questo punto l'attento lettore si sarà già chiesto se quel famoso sillogismo:

rivendico una parte incerta
possiedo ciò che rivendico

dunque

possiedo una parte incerta

debba essere bollato come fallacia d'accidente – come sostiene Accursio – o come fallacia *figurae dictionis* (come ritiene Jacques de Révigny).

La risposta data dai giuristi posteriori si adeguò alla indicazione della *magna glossa* ma con una giustificazione – a dir poco – sconcertante: per loro, infatti, la fallacia di accidente costituisce un caso di transizione errata dalla cosa (*quid*) al *quale*. In breve: la definizione della *fallacia figurae dictionis* diviene la definizione della fallacia di accidente. Dino del Mugello, pertanto, non esiterà a identificare le due figure di fallacia che i logici suoi contemporanei tennero sempre, viceversa, distinte¹⁴. Lo stesso accade ad Alberico da Rosciate¹⁵ e a Pierre de la Palu (1319), teologo domenicano, ma anche esperto canonista¹⁶.

Tale curioso rivolgimento di concetti si rileva anche presso altri autori. Per illustrare un caso di fallacia di accidente il grande Bartolo da Sassoferrato si esprime così:

¹³ De Rijk, *Logica cit.*, I, pp. 335, 339.

¹⁴ Albericus de Rosate, *In primam Infortiati Commentarii*, Venetiis, [Lucas Antonius Giunta], 1585, f. 52rb, n. 3 ad D. 31.1.82(84): «Dyn[us] de quid ad quale est. Sic est fallacia figurae dictionis»; Albericus de Rosate, *In primam partem ff. Novi commentaria*, Venetiis, [Lucas Antonius Giunta], 1585, f. 79ra, n. 2 ad D. 41.2.3.2: «Dy[nus] ibi, fallacia secundum accidens, que est quoties mutantur termini de quid in quale».

¹⁵ Albericus de Rosate, *Dictionarium iuris*, Venetiis, apud Guerreos fratres, 1573, p. 264: «Fallacia accidentis est, cum mutatur quid in quale».

¹⁶ L. Hödl, *Die Glosse des Johannes Monachus zur Konstitution Super Cathedram Bonifaz' VIII (vom 18.02.1300) und deren Kritik durch Petrus de Palude OP (Cod. Vat. Lat. 869, f. 125r-128r, ed.)*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», Kan. Abt., 118 (2001), p. 305: «Hic est fallacia figurae dictionis commutando quantum in quatum sive quale iterationis», con polemica nei confronti di Jean Lemoine.

oggi ho mangiato quello che ho comperato ieri
ieri ho comperato carne cruda

dunque

oggi mangio carne cruda¹⁷.

Eppure, fin dal suo primo apparire – in Guglielmo di Shyreswood (1200/10-1266/71) come nel contemporaneo Pietro Hispano – lo stesso esempio (poi frequentemente ripreso nei posteriori trattati di logica) è correttamente indicato come un caso di *fallacia figurae dictionis*¹⁸.

Non mi soffermerò sulle probabili ragioni che indussero i nostri giuristi – ordinariamente ben istruiti nella dialettica – a confondere i due tipi di paralogismo: osserverò solo, a loro parziale discolpa, che – a quanto pare – la identificazione di *fallacia accidentis e figurae dictionis* si produsse, in alcune scuole di logica, abbastanza presto, verso la metà del secolo XII¹⁹. Tutto ciò, nonostante la distinzione – teoricamente fondata – tra l'una e l'altra. Mentre, infatti, la fallacia *figurae dictionis* (nel cui novero rientrano la fallacia d'equivocazione, di composizione e divisione) dipende dall'aspetto o dalla somiglianza di una parola o di una dizione rispetto ad un'altra (come, appunto, qualità e quantità)²⁰, la fallacia d'accidente è *extra dictionem* – dipende non dalla caratteristica della parola, ma delle cose – sicché si passa da una sostanza (fondo; ciò che si possiede) ad un vocabolo che significa la sostanza stessa con qualche accidente (peculio; parte incerta).

Più precisi e aderenti all'insegnamento diffuso nelle facoltà di arti liberali appaiono Giovanni d'Andrea e sulla sua scia, Paolo di Castro e Giason del Maino nel giudicare viziato da una fallacia d'accidente il ragionamento sotteso alla seguente *quaestio*:

Tizio genera un figlio dalla concubina A. Poi – infedele alle vecchie promesse amorose – sposa C e da questa ha un figlio D. Morta la moglie, dopo qualche tempo sente avvicinarsi anche per sé l'ultima ora di vita. Assalito dai rimorsi di coscienza contrae matrimonio *in extremis* con la concubina. Ci si chiede se, a seguito del matrimonio così celebrato, il figlio B debba considerarsi primogenito legittimo.

¹⁷ Bartolus a Saxoferrato, *Commentaria in Secundam Digesti Novi partem*, Venetiis, [eredi di Lucantonio Giunta], 1602, f. 76vb, n. 2 ad D. 41.2.3.1. Cfr. pure Bartolus a Saxoferrato, *In Secundam Digesti veteris partem*, ed. cit., f. 48ra, n. 3 ad D. 12.6.22.1 («fallacia de quid ad quale que vocatur fallacia accidentis»).

¹⁸ Petrus Hispanus, *Summulae logicales cum Versorii Parisiensis clarissima expositione. Parvorum logicalium eidem Petro Hispano ascriptum opus*, Venetiis, apud Franciscum Sansovinum, 1572, f. 191r; C.L. Hamblin, *Fallacies*, with a Preface by J. Plecnik and J. Haaglund and a current bibliography by M.F. Schmidt and H.V. Hansen, Newport News 1998, p. 116.

¹⁹ De Rijk, *Logica cit.*, p. 109. Cf. anche L.M. De Rijk, *Logica Modernorum. A Contribution to the History of Early Terministic Logic, II.1-2, The Origin and Early Development of the Theory of Supposition*, Assen 1967, p. 144.

²⁰ Un esempio di *fallacia figurae dictionis* è quello proposto da Anselmo di Laon e citato da M. Bellomo, *Legere, repetere, disputare. Introduzione ad una ricerca sulle quaestiones civilistiche*, in *Aspetti dell'insegnamento giuridico nelle Università medievali. Le quaestiones disputatae*, I, Reggio Calabria 1974, pp. 13-81, ora in *Medioevo edito e inedito*, I, Scholae, Universitates, Studia, Roma 1997, pp. 67-68: «Quod ego sum, tu non es. Ego homo sum». Ergo: «Tu igitur homo non es». Per questo si veda anche P. F. Bernardo Sannig O.F.M. Ref., *Schola philosophica Scotistarum seu cursus philosophicus completus ad mentem Doctoris Subtilis Joannis Duns Scoti*, I, Vetero Pragae, typis Catharinae Czernochianae viduae, 1684, pp. 68-71.

Chi propendesse per l'affermativa dovrebbe strutturare il proprio ragionamento così:

B è figlio primogenito
B è figlio legittimo [per susseguente matrimonio]

dunque

B è primogenito legittimo.

La sequenza è invalida – prosegue il canonista toscano – allo stesso modo in cui dicessi:

quest'asina è tua
quest'asina è madre

dunque

tua madre è un'asina²¹.

Se, in entrambi i casi prospettati da Giovanni d'Andrea, le premesse sono vere (in quanto verificabili di fatto), le conclusioni sono false perché congiungono erroneamente ciò ch'è consentito predicare solo in modo separato («hoc negatur. Licet ergo aliqua praedicare divisim quae non licet praedicare coniunctim») ²². I predicati proposti nei due esempi esprimono infatti relazioni, ma a soggetti e tempi diversi. “Primogenito” esprime relazione a Tizio in un dato momento; “legittimo” al diritto (dunque alla comunità civile) in un momento successivo. Nell'altro caso “tua” dice relazione all'interlocutore, “madre” a un terzo (il puledro). L'errore si produce quando tali predicati sono congiunti insieme (“primogenito legittimo” e “tua madre”) nella conclusione.

Qui – analogamente a quanto si constata riguardo a casi studiati dalla Topica (la teoria dei luoghi comuni, sui quali si fondano le argomentazioni necessarie all'argomentazione di una tesi) – si ha la sovrapposizione di due fallacie: una, per cui ciò che è vero in senso diviso non lo è se lo si assume in senso composito; l'altra, per cui ciò che è detto in particolare non può ugualmente valere in senso generale (fallacia, appunto, di accidente)²³.

²¹ Iohannes Andreae, *Quaestiones mercuriales scriptae ad tit. De reg. Iur. in 6*, in *Quaestiones iuris variae diversorum clarissimorum U.I. luminum*, Coloniae, apud Gervinum Calenium et haeredes Iohannis Quentelii, 1570, q. LXXIX, p. 730, n. 1. L'esempio è già in Aristotele, *Elenchi Sofistici*, 179a, 34-35 e nelle *Fallaciae Parvipontanae* (sec. XII): ma protagonista è una cagna: De Rijk, *Logica Modernorum*, I, p. 595. Cf. pure Lamberto di Auxerre, *Logica* cit., p. 178.

²² Cf. anche Paulus de Castro, *In Primam Digesti Novi partem commentaria*, Venetiis, [al segno della corona], 1550, f. 51vb, n. 1 ad D. 41.2.3.2: «Ista asina est tua, et ista est vera, ista asina est mater, quia habet pullum: ista etiam est vera, ergo ista asina est mater tua, est falsa... quia quedam possunt predicari disiunctim que non licet coniungere... propter dictam fallaciam». Pressoché negli stessi termini Iason Mayni, *In Primam Digesti Novi* cit., f. 63vb, n. 8 ad l.c.

²³ La sovrapposizione delle due fallacie si converte in identità per Giacomo Veneto: fallacia d'accidente si produce *quando aliquid prius accipitur coniunctim, postea divisim* e viceversa (De Rijk, *Logica* cit., I, pp. 97, 357).